

Allegato "B" al N. 39.149 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

ART. 1-----

(Denominazione, sede e durata)-----

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta denominata "Amideria Chiozza ODV", con sede legale nel Comune di Ruda e con durata illimitata.-----

L'eventuale successivo trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. -----

ART. 2-----

(Scopo, finalità e attività)-----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, individuate da lettere da a) a z), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:-- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;-- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5.-----

Scopo specifico dell'associazione è di perseguire finalità di studio, salvaguardia e valorizzazione della struttura, manufatti e macchinari, denominata Amideria Chiozza sita in località La Fredda del Comune di Ruda, del materiale d'archivio e del patrimonio sociale ed etico che la riguarda. -----

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di:-----

a) mantenere un efficace servizio di volontariato da parte dei soci;-----

b) coinvolgere nel suo progetto privati, enti pub-

Alfonso Alessi

Amministratore



blici, associazioni di categoria e culturali. Utilizzando le singole capacità dei soggetti coinvolti si vuole approfondire gli studi architettonici e socio economici riguardanti l'Amideria il suo patrimonio materiale e immateriale; predisporre piani di recupero a più livelli; -----

c) organizzare e partecipare a convegni, congressi, conferenze, corsi, esposizioni, mostre e gite, e qualunque attività possa essere utile allo scopo dell'associazione;-----

d) promuovere, progettare e coordinare l'inserimento dell'Amideria in circuiti turistici che la facciano conoscere e la valorizzino;-----

e) curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, riviste, periodici e materiale multimediale utili per il raggiungimento degli scopi sociali;-----

f) curare i rapporti con enti similari, locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali.-----

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberanti, potrà:-----

- allestire e gestire mostre o esposizioni;-----
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;-----
- svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie* e *strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.-----

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

ART. 3-----

(Ammissione e numero degli associati)-----

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e

che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:-----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.-----

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.--

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4-----
(Diritti e obblighi degli associati)-----

Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività significative per la vita dell'associazione. I sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa. -----

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; ricoprire le cariche associative; partecipare all'Assemblea con diritto di voto. -----

Polina Kurova

Gli associati hanno il *diritto* di:-----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;-----
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
- frequentare i locali dell'associazione;-----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;-----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;-----
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;-----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.-----

Gli associati hanno l'*obbligo* di:-----

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;-----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;-----
- provvedere al versamento della quota associativa annuale entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno. Trascorso tale termine, il mancato pagamento comporta automaticamente la perdita della qualità di socio.-----

ART. 5-----

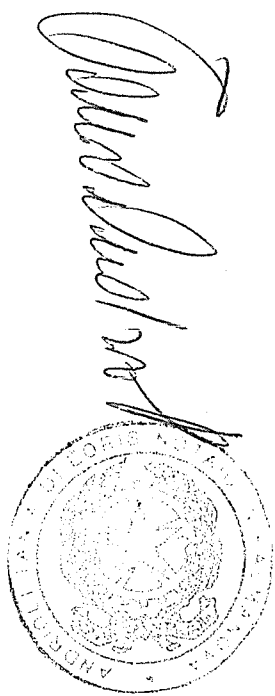
(Perdita della qualifica di associato)-----

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.-----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.-----

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.-----

La dichiarazione di *recesso* ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.-----



L'associato decade automaticamente dalla sua qualità di socio in caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare la decadenza al socio moroso.-----

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.-----

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*---

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.-----

ART. 6-----

(Organi)-----

Sono organi dell'associazione:-----

- l'Assemblea;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- l'Organo di Controllo;-----
- il Revisore Legale dei Conti.-----

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun *compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

ART. 7-----

(Assemblea)-----

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.-----

Ciascun associato ha un *voto*.-----

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.-----

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. -----

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.-----

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.-----

Flora Ambro
alla

Giuseppe Ambro

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio di esercizio;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sull'esclusione degli associati;-----
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art. 21, comma 2, del Codice civile);-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21, comma 3, del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-----

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.-----

Per *modificare lo statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.-----

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, *mediante mezzi di telecomunicazione*, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tal caso la riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante. -----

ART. 8 (Consiglio Direttivo)-----

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.-----

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;--

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;-----

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----

- deliberare l'ammissione degli associati;-----

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;-----

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.-----

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono rieleleggibili.-----

Tutti i consiglieri sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile ri-

Phyllis (all)



Wm. D. Wood

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

In tal caso la riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

(Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra

i propri componenti a maggioranza dei presenti.---
Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.-----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.---

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.--

ART.10-----

(Organo di Controllo)-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.-----

ART.11-----

(Revisore Legale dei Conti)-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12-----

(Patrimonio ed entrate)-----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che gli provengano a qualsiasi titolo.-----

L'Associazione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali usufruisce:-----

a) degli introiti e dei finanziamenti ad essa destinati, per lo svolgimento delle attività sociali, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dal fondo sociale europeo, dalla comunità europea o dai suoi organismi, da enti ed imprese;-----

b) di contributi e oblazioni;-----

e) di altri proventi che potranno derivare da attività necessarie o utili al raggiungimento dei fini istituzionali;-----

d) di quote associative stabilite con delibera dal

Pyper Armas / allus

Giulio / 100



Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale ordinaria.-----

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile.-----

I versamenti a favore dell'Associazione, da chiunque effettuati a qualsivoglia titolo, non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione stessa nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione. I versamenti non creano alcun diritto di partecipazione trasmissibile a terzi.-----

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.----

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:-----

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;-----

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.-----

ART. 13-----
(Divieto di distribuzione degli utili)-----

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14-----
(Risorse economiche)-----

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15-----
(Bilancio di esercizio)-----

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16-----
(Libri)-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

Stipuli Kuno Pallas

Giuseppe Pallas



presa visione diretta presso la sede
dell'Associazione.-----

ART. 17-----

(Volontari)-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.---

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 purché non superino l'importo di 10,00 (dieci virgola zero zero) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro mensili-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

ART. 18-----

(Lavoratori)-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.-----

ART. 19-----

(Convenzioni)-----

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56,

comma 1, del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.-----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.-----

ART. 20-----

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)-----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.-----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

ART. 21-----

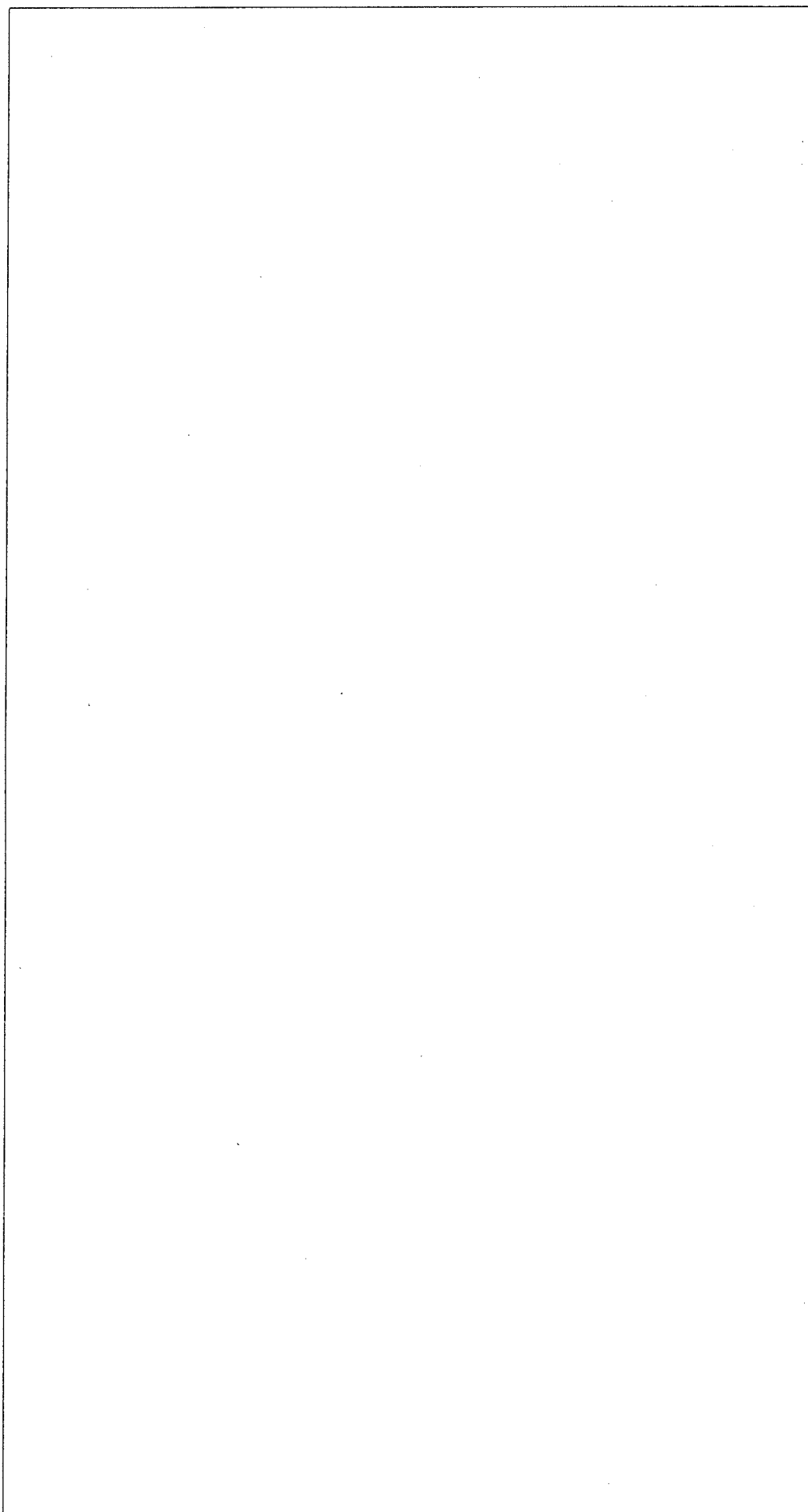
(Rinvio)-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.-----

Ruggero Andrioli

Tania Andrioli





COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE.
PALMANOVA, 26 MARZO 2024